

ART. 1 DEFINIZIONI

Parti: X3Energy S.p.A. ed il Cliente. **Cliente:** è il soggetto richiedente la somministrazione di Gas Naturale come identificato nella proposta di contratto. **Autorità:** Autorità per l'energia elettrica e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. **Delibera/e:** si intendono le delibere dell'Autorità. **Trasporto:** servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti (di seguito anche Rete di Trasporto), come descritto all'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito D.Lgs. 164/00). **Impresa di Trasporto:** impresa che effettua il Trasporto. **Codice di rete di trasporto gas (di seguito CRTG):** insieme di disposizioni, che le Parti dichiarano di conoscere, inerenti l'accesso, l'erogazione, la qualità, la programmazione e la gestione del Trasporto, predisposto da ciascuna Impresa di Trasporto, approvato dall'Autorità e disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it. **Distribuzione:** servizio di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti urbani (di seguito anche Rete di Distribuzione), per la consegna ai consumatori finali, come descritto all'articolo 14 del D.Lgs. 164/00. **Distributore:** impresa che effettua la distribuzione. **Codice di rete di Distribuzione gas (di seguito CRDG):** insieme delle regole, che le Parti dichiarano di conoscere, che disciplinano l'erogazione della Distribuzione, adottato da ciascun Distributore, approvato dall'Autorità e disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it. **Convertitore (Correttore di volume):** apparecchiatura elettronica associata a un contatore di gas che consente di convertire il volume di gas misurato da un contatore alle condizioni di esercizio, in volume riferito alle condizioni di pressione e temperatura standard (1,01325 bar e 15 °C). **Impianto interno del Cliente:** complesso costituito dall'insieme delle condotte e dei loro accessori - dal Pdr, come di seguito definito, agli apparecchi utilizzatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caldaie, piani cottura, forni a gas), questi esclusi - nonché dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio utilizzatore, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. **Gruppo di misura o Contatore:** apparecchiatura, facente parte dell'Impianto interno del Cliente, adibita all'intercezione del gas, alla misura del gas e al collegamento del predetto impianto con le Condotte di Trasporto o di Distribuzione; tale apparecchiatura è eventualmente comprensiva di un correttore dei volumi misurati. **Punto di riconsegna, Punto di Fornitura o Punto di Prelievo (di seguito anche Pdr e Pdp):** punto/i, in cui il Distributore, o l'Impresa di Trasporto, consegna il gas oggetto della somministrazione di cui al presente Contratto (di seguito, "Contratto") al Cliente; identifica il confine tra l'impianto di proprietà del Distributore o dell'Impresa di Trasporto e l'impianto interno del Cliente.

Indirizzo di fornitura: recapito presso il quale il Cliente beneficia della somministrazione del gas oggetto del Contratto.
Indirizzo invio fatture: recapito presso il quale il Cliente richiede di ricevere la corrispondenza commerciale.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

X3ENERGY S.p.A. P.Iva 04606320960 ("X3E" o "Fornitore") - sede legale in via Stamira D'Ancona, 27 - 20127 Milano - si impegna a somministrare al CLIENTE il gas naturale destinato ai Punti di Riconsegna individuati nella Proposta di Contratto che unitamente alle presenti condizioni generali nonché agli allegati costituiscono il "Contratto".

ART. 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. Le clausole contrattuali, unitamente alle presenti condizioni generali di contratto nonché agli allegati alla proposta di contratto, costituiscono il "Contratto". I termini e le modalità contenuti nel Contratto costituiscono le complete intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patteggi intercorsi tra esse con riferimento alla materia regolamentata.
2. Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a X3E perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore nonché per l'eventuale posticipazione degli effetti di tale recesso. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
3. Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte di X3E, entro la data di inizio della fornitura, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS, email, ovvero qualunque altro mezzo idoneo.
4. X3E si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di gas nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto e non corretto.
5. L'esecuzione del contratto è sospensivamente condizionata ad realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: a) efficacia del Contratto di Trasporto e del Contratto di Distribuzione; b) esito negativo della verifica svolta da X3E o da soggetti incaricati da X3E circa l'esistenza di eventuali eventi pregiudizievole a carico del Cliente; c) esito positivo dell'analisi di solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente effettuata da X3E; d) assenza di richieste di indennizzo a carico del Cliente al momento della richiesta di switching; e) assenza di sospensione per morosità del/i Punto/i di prelievo del Cliente al momento della richiesta di switching; f) rilascio della garanzia nei termini previsti all'articolo 11. È fatta salva la facoltà di X3E di non dare esecuzione al Contratto nel caso in cui, al momento della richiesta di accesso alla Società di Distribuzione per sostituzione nella fornitura, il/i Punto/i di prelievo sia/siano chiuso/i a seguito dell'intervento di Chiusura del Punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità.
6. Il Cliente è consapevole che X3E avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale del Cliente, senza alcun onere di motivazione dell'eventuale mancata accettazione e senza che la mancata, o ritardata accettazione possa determinare qualsivoglia responsabilità in capo a X3E.
7. Il Cliente dichiara e garantisce a X3E che: a) ha debitamente informato X3E in merito alle condizioni di recesso e/o disdetta del contratto regolante la somministrazione di gas naturale in corso con altro fornitore presso il/i Punto/i di prelievo e che alla data di decorrenza della somministrazione riportata nella proposta di contratto sarà libero da ogni vincolo contrattuale di somministrazione di gas naturale con soggetto diverso da X3E. b) non ha subito iscrizioni pregiudizievole nel registro dei protesti durante i 3 (tre) anni precedenti alla stipula del Contratto; c) non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore di gas naturale, né con le Società di Trasporto a cui il/i Punto/i di prelievo del Cliente è/sono allacciati; d) il/i Punto/i di prelievo indicati nella Proposta di Contratto risultano già adeguatamente collegati alle rispettive reti di trasporto nazionale o distribuzione locale; e) i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfurtive. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato ai soprastanti punti da a) ad e) e in caso di dichiarazione mendace, manleva e terrà indenne X3E da ogni responsabilità da essa derivante. Restano ad intero carico del Cliente tutti gli eventuali oneri, sanzioni, penali o corrispettivi in genere che X3E fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal Cliente. In tutti i casi ove gli impianti non fossero rispondenti alle disposizioni richiamate ai precedenti punti d) e/o e) è fatto obbligo al Cliente di provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenerne i relativi costi. In caso di rilevata irregolarità, X3E potrà sospendere la somministrazione sino a quando il Cliente non avrà rimediato a proprie cure e spese. Qualora il Cliente non provveda a porre rimedio entro 5 giorni lavorativi dall'accertamento dell'irregolarità, X3E potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto per X3E al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi.

ART. 4 DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

- 4.1. Il Contratto ha durata indeterminata.
- 4.2. Dopo il primo anno di fornitura X3E avrà facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di gas naturale comunicandole al Cliente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di decorrenza delle nuove condizioni, o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, ovvero comprendendo la suddetta comunicazione direttamente in fattura, ove tale modalità sia prevista dalla normativa di settore applicabile. Il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche del Contratto proposte da X3Energy. In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, le modifiche si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione delle modifiche del Contratto proposte da X3Energy e fatto salvo quanto definito dalla normativa di volta in volta applicabile, entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni, comunicato mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo pec.
- 4.3. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura di gas, limitatamente al singolo Pdr, non coincidesse con la data indicata nella Proposta di Contratto o, per cause non imputabili a X3E, la decorrenza della fornitura, limitatamente al singolo Pdr, non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione al medesimo Pdr, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva. In tal caso X3E non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal ritardo dell'inizio della fornitura. X3E provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avenuto ritardo mediante idonea comunicazione.

ART. 5 DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

- 5.1. Il prezzo è riportato nell'allegato Condizioni Economiche ed è da intendersi, salvo diverso accordo contrario, al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Delibere 138/03, 237/00, 170/04, Arg/gas 159/08, 64/09 dell'Autorità e successivi aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto/i di riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione e Approvvigionamento. Vendita al dettaglio, degli oneri generali di sistema e delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell'IVA.
- 5.2. Tutte le componenti di cui all'articolo 5.1 sono da intendersi a carico del Cliente e, salvo diversa disposizione espressa nelle Condizioni Economiche, verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità Competenti, dall'Autorità e dal Distributore.
- 5.3. Sono a carico del Cliente eventuali costi ed oneri nonché eventuali spese amministrative comunque dovute al Distributore per l'attivazione/riattivazione della fornitura, ovvero per l'apertura del Gruppo di Misura. Il Cliente riconoscerà a X3E, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite la stessa X3E, un corrispettivo di importo pari ad Euro 25 (venticinque). A titolo esemplificativo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura, subentro, modifiche di connessione.
- 5.4. Qualora, in corso di vigenza del contratto, si dovessero verificare modifiche che comportino delle variazioni dei corrispettivi passanti di cui al precedente 5.2 X3E provvederà alla relativa fatturazione del mese successivo a quello dell'avenuto cambiamento.
- 5.5. Contestualmente agli importi di cui ai precedenti paragrafi, potranno essere inseriti direttamente in fattura - su specifica autorizzazione del Cliente - i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi o prodotti aggiuntivi acquistati dal Cliente.

ART. 6 COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Nella fattura vengono riportati i seguenti fattori conversione (definiti nelle delibere n.237/00 e Arg/gas 159/08): il potere

calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato in condizioni standard; il coefficiente C di correzione dei volumi determinato dai soggetti competenti, qualora il Convertitore non sia installato o funzionante. Il Cliente può eventualmente attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato se non già presente.

ART. 7 MODALITA' DI CONSEGNA GAS - GESTIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA

- 7.1. La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato dal contatore.
- 7.2. Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di riconsegna tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal distributore dell'impianto di proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal CRDG. Eventuali richieste inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a X3E, la quale si farà carico di veicolare al Distributore responsabile del servizio (Del. Arg/gas n.120/08). X3E per il/i Punto/i di riconsegna oggetto del Contratto provvederà a stipulare il relativo contratto di distribuzione gas.
- 7.3. X3E ai sensi della delibera Arg/gas n.120/08 si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del punto di riconsegna, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al CRDG tra cui l'esecuzione di lavori semplici o complessi, l'attivazione e la disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura. Il Cliente riconoscerà a X3E, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite la stessa X3E, un corrispettivo di importo pari ad Euro 25 (venticinque). A titolo esemplificativo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, voltura, subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.
- 7.4. X3E non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o sospensione della somministrazione del gas non solo per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi ed eventi naturali), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con un congruo preavviso: i tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'Autorità, che ne controlla il rispetto da parte del Distributore.
- 7.5. È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità dello stesso e/o dei terzi.
- 7.6. Nel caso in cui il Cliente non sia proprietario dell'immobile in cui il impianto è fornito in esecuzione del presente Contratto, dichiara che il proprietario di detto immobile ha autorizzato la stipula del contratto.

ART. 8 IMPOSTE

- 8.1. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da X3E all'amministrazione finanziaria a causa di mancata dichiarazioni o dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a X3E saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in fattura.
- 8.2. Qualora il Cliente non fornisca a corredo della richiesta di accisa ridotta per uno degli usi previsti una visita camerale, X3E provvederà a procurarsela autonomamente addebitando al Cliente un importo pari a € 9,00 + IVA direttamente in fattura.

ART. 9 RILEVAZIONE DEI CONSUMI, MODALITA' FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 9.1. Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite lettura diretta del contatore e tramite autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa a X3E tramite caricamento nell'area cliente dedicata accessibile dal sito internet www.x3energy.it.
- 9.2. La lettura del contatore avviene secondo le periodicità stabilite dal TVG. I dati di misura rilevati dal Distributore e comunicati a X3E secondo le tempistiche e le modalità previste dal contratto sono utilizzati ai fini della fatturazione. Qualora i dati di misura comunicati dal distributore non fossero disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: autolettura del Cliente, consumo annuo o dato storico comunicato dal Distributore, stima di X3E sulla base dei consumi annui comunicati dal Cliente nella Proposta di Contratto. Al ricevimento dei consumi effettivi X3E provvederà ad effettuare i conguagli.
- 9.3. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione se il Cliente la comunica, esclusivamente tramite l'area riservata del sito internet di X3E, nel periodo intercorrente tra il quindicimo ed il 2° giorno di ogni mese e se viene accettata dal Distributore. Qualora X3E abbia già disponibile l'ideoneo dato dal Distributore oppure si riscontrerà la non coerenza del dato comunicato dal Cliente, l'autolettura verrà scartata.
- 9.4. Il Cliente si impegna a comunicare a X3E l'autolettura del contatore alla data di avvio della somministrazione o al momento della cessazione della somministrazione.
- 9.5. Le fatture avranno di norma periodicità mensile e nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera n.229/01 e successivi aggiornamenti e saranno inviate di norma esclusivamente in formato elettronico alla e-mail indicata dal Cliente nella Proposta di Contratto. Il Cliente potrà richiedere l'invio cartaceo a fronte di un corrispettivo per fattura emessa indicato da X3E a copertura dei costi amministrativi e di invio.
- 9.6. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito SEPA. Nel caso in cui X3E abbia riscontrato, e notificato al Cliente via mail, un errore di compilazione dei dati per l'allineamento elettronico archivi SDD, ovvero questi non siano stati comunicati o siano stati variati senza preventiva comunicazione, e il Cliente non abbia rettificato in tempo utile per l'addebito della prima fattura, ovvero ancora X3E abbia accettato la richiesta del Cliente a non effettuare il pagamento tramite addebito SEPA, il pagamento avverrà tramite Bonifico Bancario con un aggravio di costo del gas pari a 0,01 €/Smc.
- 9.7. Per patto espresso tra le Parti, qualunque contestazione fosse sollevata dal Cliente o dovesse comunque insorgere tra le parti, non potrà sospendere o ritardare l'obbligo del Cliente di pagare alle date fissate le somme dovute, con espresa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

ART.10 RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA DI SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

- 10.1. In caso di insorveglianza dei termini di pagamento previsti dal Contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.4, il Cliente dovrà corrispondere a X3E, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti, calcolati su base annua, nella misura prevista dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
- 10.2. L'eventuale pagamento del Cliente a seguito di solleciti di X3E dovrà essere comunicato con le modalità che saranno indicate sulle relative comunicazioni di sollecito.
- 10.3. Nel caso di morosità del Cliente, dal giorno successivo alla data di scadenza del mancato pagamento, X3E potrà effettuare la costituzione in mora del Cliente, con comunicazione scritta inviata mediante lettera raccomandata con avvio di ricevimento, recante le indicazioni previste dalla normativa vigente e dalle pertinenti delibere dell'Autorità. Decorsi in costanza di mora 15 (quindici) giorni solari dall'invio alla Cliente della raccomandata di costituzione in mora ovvero 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte di X3E della ricevuta di consegna al Cliente qualora la comunicazione di costituzione in mora sia stata trasmessa a mezzo PEC e salvo il caso in cui il debito del Cliente abbia valore inferiore o pari a quello dell'eventuale garanzia prestata ai sensi del successivo art. 11 o a quello dell'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione, X3E potrà richiedere la chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura o richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di Riconsegna, ove si tratti di Punto di Riconsegna disalimentabile, mentre, ove si tratti di Punto di Riconsegna non disalimentabile, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di gas. Resta inteso che il Cliente sin d'ora manleva X3E da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al Cliente dalle procedure di cui al presente art. 10.4 e che X3E potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del gas, manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
- 10.4. X3E avrà diritto a richiedere al Cliente il rimborso delle spese postali relative a eventuali solleciti di pagamento ed alla costituzione in mora nonché il pagamento del contributo di disattivazione ed eventuale riattivazione della somministrazione di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.

ART.11 GARANZIE

- 11.1. X3E ha facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento, di una fidejussione bancaria a prima domanda (conforme al testo che X3E trasmetterà al Cliente) ovvero il versamento di un deposito cauzionale, pari a: a) tre mensilità se il cliente ha consumi annui superiori a 100.000 Smc, b) una mensilità se il cliente ha consumi annui inferiori a 100.000 Smc e superiori a 5.000 Smc.
- 11.2. La garanzia di cui al precedente comma 11.1, dovrà essere depositata entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio della somministrazione. In caso di escussione totale o parziale, detta garanzia dovrà essere riscossa entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'escussione. È fatta salva la facoltà di X3E di richiedere al Cliente il rilascio di una garanzia o di un deposito cauzionale, anche durante la vigenza della somministrazione, nel caso di reiterato ritardo nei pagamenti o di pagamenti parziali indipendentemente dal consumo annuo del Cliente, ovvero di insufficiente solvibilità finanziaria da parte del Cliente, valutata ad insindacabile giudizio di X3E.
- 11.3. Il deposito cauzionale verrà trattenuto da X3E per tutta la durata del Contratto e restituito, maggiorato degli interessi legali, non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto.

ART.12 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 12.1. Il Cliente può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, anche a mezzo del nuovo Fornitore, a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a/r ai sensi della delibera 144/07 s.m.i. con: a) il preavviso massimo previsto dalla normativa vigente nel caso di consumi annui inferiori a 200.000 Smc, b) 12 (mesi) nel caso di consumi annui superiori a 200.000 Smc. Le Parti concordano espressamente che il Cliente avrà la facoltà di presentare il recesso non prima che siano decorsi 6 (sei) mesi dall'inizio della fornitura del presente contratto.
- 12.2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mezzo raccomandata all'altra parte qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle

- seguenti condizioni: a) impossibilità a procedere alla somministrazione di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a X3E, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di X3E nei confronti del Cliente, b) parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse superiore a 20 giorni. In tale ipotesi X3E avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno, c) mancata finalizzazione per più di una fattura emessa della procedura di allineamento archivi elettronici SDD per cause imputabili al Cliente, d) mancata costituzione e reintegro delle garanzie ai sensi dell'articolo 11.
- 12.3 Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, X3E avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente ad una delle seguenti previsioni: articolo 10, articolo 11, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
 - 12.4 Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, X3E avrà, inoltre facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui: a) il Cliente sia posto in liquidazione ovvero sia dichiarato fallito o assoggettato a procedure prefallimentari, concorsuali o comunque sostitutive della dichiarazione di fallimento; b) al Cliente venga applicata, anche con decisione non definitiva ovvero cautelare, una delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) il Cliente commetta una frode in danno di X3E; d) si sia verificata una manomissione o rottura dei sigilli dei gruppi di misura; e) il Cliente utilizzi gli impianti in modo non conforme alla normativa, anche tecnica, vigente; f) la mora del Cliente nel pagamento dei corrispettivi dovuti in forza del Contratto sia superiore a 30 (trenta) giorni.
 - 12.5 Nel caso di risoluzione del presente Contratto è fatto divieto al Cliente di consumare ulteriormente gas e l'ulteriore consumo dovrà considerarsi effettuato contro la volontà di X3E con ogni conseguenza di legge.
 - 12.6 Resta inteso che nei casi di mancato rispetto delle tempistiche di preavviso previste all'art. 12.1, X3E, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al cliente, per ciascuna fornitura, una penale determinata come segue: il massimo valore tra € 300 e 0,15 €/Smc per ogni mese di mancato preavviso.

ART.13 FORZA MAGGIORE

Al sensi del Contratto, per "Forza Maggiore" si intende esclusivamente ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la somministrazione da parte di X3E o il prelievo da parte del Cliente fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto, nonché, fatto salvo quanto sopra previsto, per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

ART.14 CESSIONE

Il cliente consente fin d'ora la cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società partecipata o controllata da X3E. La cessione sarà comunicata dal Cliente entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione

della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

ART.15 MODIFICHE

- 15.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto.
- 15.2 Durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, X3E si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo del giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'inizio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale di contratto", conterrà: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, b) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, c) la decorrenza della variazione proposta, d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, e) l'illustrazione che il cliente finale di gas naturale, avente servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo la modalità e i termini di cui all'inizio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.

ART.16 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad X3E, entro i termini previsti dalla normativa vigente qualunque variazione inerente il Punto di Riconsegna.

ART.17 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana, il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore ed il cliente è quello di Parma.

ART.18 RIFERIMENTI NORMATIVI

Chiunque utilizzi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 e s.m.i. Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800.929286 o secondo quanto indicato nel sito www.cig.it, alla pagina "Assicurazione utenti finali". In caso di sinistro è sufficiente richiedere a X3E o scaricare sul sito del Cig, l'apposito modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, all'indirizzo indicato nelle stesso modulo Cig.

Informativa trattamento dati personali

Allegato 2

Il trattamento da parte di X3E dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione essenziale per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del D. lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), di seguito "Codice" ai fini della conclusione e/o esecuzione del Contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con il Distributore ed il Trasportatore di Gas ai soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni comunitarie. I dati personali del Cliente, previo espresso consenso del Cliente stesso indicato nell'apposito riquadro del Modulo, potranno essere trattati anche per la progettazione e l'attuazione di iniziative commerciali e ricerche di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta di X3E. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al presente paragrafo è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non pregiudica l'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. X3E, quale Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente, è abilitata senza necessità di preventivo consenso del Cliente a trattare i dati personali nei casi stabiliti dal Codice (art. 24). I dati, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui all'art. 4 del Codice, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificatamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito

al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. Il trattamento di tutti i dati sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti, alle finalità descritte dalla presente informativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati saranno altresì comunicati a imprese terze che svolgeranno per conto di X3E compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e saranno designate quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento; si tratta, in particolare, di società che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela, incasso pagamenti, trasmissione, stampa, imbastimento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio, analisi del grado di soddisfazione dei Clienti. Il Cliente potrà esercitare, in conformità agli articoli 8 e 9 del Codice, i diritti di cui all'articolo 7 del Codice stesso. Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da X3E in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi. Il Titolare del trattamento dei dati è X3Energy S.p.A con sede legale in Milano (MI) via Stamira d'Ancona, 27 presso la sede operativa di Parma. Il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/03 è X3Energy S.p.A con sede legale in Milano (MI) via Stamira d'Ancona, 27.

Mandato SDD

Allegato 3

In caso di disposizione SEPA Direct Debit (SDD) bancaria, il titolare del conto corrente ("Titolare") autorizza l'azienda di credito a provvedere al pagamento di tutti gli ordini d'incasso elettronici inviati da X3E addebitando al conto corrente indicato dal Titolare ed applicando le condizioni del contratto di conto corrente in essere. Il Titolare dichiara di essere a conoscenza che l'azienda di credito assume l'incarico del pagamento delle citate obbligazioni, che X3E invierà direttamente al Cliente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti. In caso contrario l'incarico del pagamento delle fatture si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e l'Azienda di credito resterà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato a X3E direttamente a cura del Cliente. Il Titolare "non consumatore" o "microimpresa" non ha la facoltà di chiedere il rimborso

dell'operazione (SEPA Direct Debit Business to Business o SDD B2B). Qualora invece il Titolare fosse un "consumatore", avrebbe la facoltà di chiedere il rimborso entro 8 settimane dall'addebito (SEPA Direct Debit Core o SDD Core). Il Titolare e l'azienda di credito hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo relativo al metodo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da questo tipo di rapporti, da darsi mediante comunicazione scritta. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

Nota informativa per il cliente finale

(ai sensi delle delibere n.126/04 e 105/06 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas)

Allegato 4

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrittando la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela, l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in alternativa all'offerta attuale. Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

IDENTITA' DELL'IMPRESA E DELL'OPERATORE COMMERCIALE

Nome Impresa : X3Energy S.p.A.

Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento: Via Paradigna, 38/A - 43122 Parma

Codice identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata: _____

Data e ora del contatto: _____

Firma del personale commerciale che l'ha contattata: _____

SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Data di presunta attivazione: _____ Periodo di validità della proposta: 45 giorni
 Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Eventuali oneri a carico del cliente: nessuno

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE INFORMATIVA

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
- Diritto di ripensamento

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 10 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- 10 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono)
- 10 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

1 PMI: imprese con fino a 50 addetti ed un fatturato non superiore a 10.000.000 di Euro

Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita

Allegato 8

Standard di qualità definiti dalla Del. ARG/164/08

Indicatore	Standard (giorni)	Indennizzo entro 2x standard	Indennizzo entro 3x standard	Indennizzo oltre 3x standard
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti	40	20 Euro	40 Euro	60 Euro
Tempo massimo di rettifica fatturazione	90	20 Euro	40 Euro	60 Euro
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione	20	20 Euro	40 Euro	60 Euro

Standard espresso in giorni solari.

Indicatore	Indennizzi corrisposti	Ammontare indennizzi	Tempo medio di risposta
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti	40 Euro	0	0 giorni
Tempo massimo di rettifica fatturazione	90 Euro	0	0
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione	20 Euro	0	0

Indicatore	Standard	Livello X3Energy	Tempo medio di risposta
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%	100%	0,6 giorni
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all'articolo 8 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari	95%	100%	n.a.